

## DELIBERA N. 66/20/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL DOTT. CARLO TANSI NEI CONFRONTI DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PLURALISMO INFORMATIVO (ELEZIONI REGIONALI DELLA CALABRIA DEL 26 GENNAIO 2020) (Testata “Rainews”, “Porta a Porta”)**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie”*, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il Contratto Nazionale di Servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - 2018-2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n.55 del 7 marzo 2018;

VISTO il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 26 novembre 2019 recante le “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Calabria e Emilia-Romagna indette per il giorno 26 gennaio 2020*”;

VISTA la Delibera n. 464/19/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna e della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020*”;

VISTA la delibera n. 43/19/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019*”, che trova applicazione anche per le elezioni regionali che si sono svolte nel corso dell’anno 2019;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 9 ottobre 2014 depositate in data 10 dicembre 2014;

VISTE le segnalazioni pervenute in data 7 gennaio 2020 (prot. n. 3749) e 9 gennaio 2020 (prot.n. 8047) con le quale il Dott. Carlo Tansi, rappresentato dall’Avv. Antonello Aprile, ha rilevato la presunta violazione da parte della Rai delle norme in materia di pluralismo informativo e dei principi della “*par condicio elettorale*” con riferimento alle elezioni regionali che si sono svolte in Calabria il 26 gennaio 2020. In particolare, con l’esposto del 7 gennaio 2020, l’esponente rilevava che il 29 dicembre 2019 sul canale Rainews “*con grande incredulità, nel comunicare i candidati a governatore, che concorreranno nelle prossime elezioni in Calabria, si è completamente ignorata la persona di Carlo Tansi, regolarmente e ufficialmente*

*candidato con il proprio movimento politico, rappresentato da tre liste, Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita. Si ravvisa, dunque, una gravissima violazione in relazione ai canoni di equilibrio, pluralismo, che minano il diritto del cittadino a una corretta e completa informazione, nonché, provocano un danno per il candidato Carlo Tansi, in palese e incomprensibile contrasto con le normative che disciplinano la Par Condicio”. Con il successivo esposto del 9 gennaio 2020, si rilevava che “Nella seconda serata dell’8 gennaio u.s., durante il programma di Bruno Vespa “Porta a Porta”, è stato mandato in onda il risultato di un sondaggio sui candidati a Governatore della Calabria. Erano indicati tutti i nomi dei candidati, eccetto quello di Carlo Tansi, indicato genericamente in “Altri”! Altrettanto intollerabile è stato il fatto che neanche nella spiegazione del sondaggio, Vespa e i suoi ospiti hanno accennato minimamente alla candidatura del Dott. Carlo Tansi”;*

VISTA la memoria trasmessa in data 22 gennaio 2020 (prot. n. 0028732) dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità (prot. n. 0022798 del 17 gennaio 2020) nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- *“In particolare, l’odierno esponente lamenta di non essere stato espressamente menzionato - tra i candidati a Governatore - dalla testata giornalistica Rainews e dalla trasmissione di approfondimento “Porta a Porta” in onda su RaiUno il giorno 8 gennaio 2020”;*
- *“la consultazione per l’elezione del Governatore della Regione Calabria ha carattere esclusivamente locale — anche sommata alla consultazione per le contestuali elezioni in Emilia Romagna, infatti, non raggiunge il 25% dell’elettorato nazionale — mentre le trasmissioni oggi contestate hanno diffusione nazionale e non rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione delle norme in materia di par condicio in senso stretto, relative alla presente tornata elettorale”;*
- *“A tale riguardo è appena il caso di rilevare che, in forza dell’articolo 1, comma 1 del Regolamento della Commissione Parlamentare per l’indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvato il 26 novembre 2019, le disposizioni finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici si applicano nell’ambito territoriale interessato dalle consultazioni”;*
- *“Ed infatti la Testata Giornalistica Regionale — oltre a realizzare i programmi di comunicazione politica — ha doverosamente garantito e continuerà a garantire anche per l’ultima settimana di campagna elettorale, l’informazione in materia politico elettorale per la regione Calabria, anche con riferimento alla candidatura del Sig. Carlo Tansi”;*
- *“[...] si tratta di un insieme di occasioni informative molto strutturato e completo in termini di fasce orarie e di audience raggiunta che testimoniano il rispetto dei valori del pluralismo informativo da parte della scrivente società anche nella presente competizione elettorale”;*

- *“Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi nel merito che l’esposto in riscontro risulta totalmente destituito di fondamento considerato, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti strutture editoriali, che:*
  - *in relazione alla Testata giornalistica RaiNews il servizio completo sulle elezioni in Calabria, con la citazione del candidato segnalante, è stato trasmesso nel corso dell’edizione delle ore 13.30 del 18 gennaio scorso e pubblicato sul sito web rainews.it (cfr. Calabria, Tansi: “Ribaltare il sistema clientelare”);*
  - *nel corso della puntata di Porta a Porta del 14 gennaio si è dato atto della candidatura del Sig. Carlo Tansi;*
  - *in una delle puntate di Porta a Porta previste per il 21 o il 23 gennaio p.v. è programmata la diffusione di una breve intervista allo stesso candidato”;*
  - *“Per quanto sopra si confida che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, accertata la correttezza della condotta di Rai e valutata l’infondatezza dell’esposto, vorrà disporre l’archiviazione dei relativi atti”;*

PRESA VISIONE dell’edizione di Rainews andata in onda il 29 dicembre 2019 e della puntata della trasmissione Porta a Porta dell’8 gennaio 2020, cui si riferisce l’esposto;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca dai quali risulta che, successivamente alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali in Calabria, il candidato Carlo Tansi in data 22 gennaio ha fruito di un tempo di parola, come indicato nelle memorie della concessionaria pubblica; in data 20 gennaio il medesimo esponente ha fruito di un tempo di notizia sul TG3; nel medesimo periodo ha complessivamente fruito di un tempo di antenna pari a 6 minuti nei notiziari diffusi dalla testata Rainews;

PRESO ATTO di quanto chiarito dalla Rai nella propria memoria in ordine alla trattazione della tematica afferente alle elezioni regionali da parte della testata regionale;

CONSIDERATO che le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale delle Regioni Emilia Romagna e Calabria, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nell’ambito territoriale interessato dalla consultazione;

RILEVATO, pertanto, l’ambito meramente locale delle competizioni elettorali in Emilia Romagna e Calabria in quanto investivano meno del 25% dell’elettorato nazionale: ne deriva che nel periodo considerato non trova applicazione per l’emittenza televisiva nazionale il regime proprio della *par condicio* elettorale;

RILEVATO, tuttavia, che, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni per le elezioni regionali (delibera n. 43/19/CONS), le emittenti nazionali sono comunque tenute al rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti e che, in particolare, “[...] nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”;

RITENUTO pertanto che nel periodo di svolgimento della campagna elettorale in Calabria, resta fermo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale l’obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 come integrati dalle previsioni recate nell’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003 e dal vigente contratto di servizio;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” - prosegue la Corte - “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella delibera 243/10/CSP, nei periodi non interessati da campagne elettorali l'Autorità pubblica mensilmente i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali esaminati ed effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di un periodo più ampio, ossia di un trimestre, affinché ciascuna testata, secondo la propria autonoma linea editoriale e nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, assicuri il rispetto dei principi richiamati nel *Testo unico*, dando peraltro conto dei principali fatti di cronaca politico-istituzionale intervenuti nel periodo considerato;

CONSIDERATA l'esigenza, in particolare per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di garantire una informazione corretta ed imparziale sulle tematiche di rilievo politico-istituzionale per concorrere alla formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata, ponendo dunque particolare attenzione all'inderogabile necessità di soddisfare, anche nel corso di competizioni elettorali non aventi estensione nazionale, il più ampio contraddittorio su tematiche di rilievo;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *“sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* e *“nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [...] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo”* e che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che *“tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento della concessionaria pubblica - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [...]”*;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato, di norma, in relazione ad un singolo episodio occorso nell'ambito di un telegiornale o di una puntata di una trasmissione di approfondimento informativo;

RITENUTO dall'esame dei dati di monitoraggio come sopra riportati, anche alla luce delle memorie prodotte dalla Rai, che la condotta posta in essere dalla concessionaria ha inteso realizzare la parità di trattamento tra i diversi candidati alla Presidenza della Regione Calabria, in ossequio alla *ratio* della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto che non ricorrono gli estremi della violazione delle norme in materia di *par condicio* e di pluralismo informativo;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente ed alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone *f.f.*